



Comune di Siena

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

del 28/12/2018 N° 476

OGGETTO: PALIO DEL 20 OTTOBRE 2018 - PROCEDIMENTO A CARICO DELLA CONTRADA DELLA CHIOCCIOLA

La Giunta Comunale si è riunita nella Sala della Giunta il giorno ventotto del mese di Dicembre dell'anno duemiladiciotto alle ore 16:15.

Nome	Presente	Assente
DE MOSSI LUIGI	X	
CORSI ANDREA	X	
MICHELOTTI FRANCESCO		X
APPOLLONI FRANCESCA	X	
PUGLIESE SARA	X	
SPORTELLI MASSIMO	X	
BIONDI SANTI CLIO		X
TIRELLI ALBERTO		X
BUZZICHELLI SILVIA	X	
FAZZI LUCIANO		X

Totale presenti: 6

Presidente della seduta:
Partecipa Il Segretario Generale:

Avv. Luigi De Mossi
Dott. Michele Pinzuti

OGGETTO: Palio del 20 ottobre 2018 - Procedimento a carico della Contrada della Chiocciola.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che:

- con atto n. 148, prot. n. 98328 del 14 dicembre 2018 l'Assessore Delegato, in tal ruolo designato dai Decreti del Sindaco n. 3 del 5 luglio 2018 e n. 10 del 20 agosto 2018, ha provveduto a proporre procedimento sanzionatorio come in oggetto specificato;
- detto atto fa parte integrale della presente deliberazione;
- lo stesso atto è stato notificato alla Contrada della Chiocciola in data 14 dicembre 2018;
- la Contrada della Chiocciola ha ritenuto di avvalersi di quanto disposto dal co. 3 art. 98 del Regolamento per il Palio, presentando proprie memorie difensive in data 24 dicembre 2018, prot. n. 100771;

Considerato che:

- la Contrada della Chiocciola (d'ora in avanti Chiocciola) ha presentato una memoria contro le proposte di sanzione avanzate dall'Assessore Delegato (d'ora in avanti AD); la stessa viene suddivisa da questo organo amministrativo in sei punti per meglio esaminarla.

Analizzato che:

- 1) la Chiocciola ha premesso che il comportamento del proprio monturato è stato "provocato unicamente dall'emotività del momento";
- 2) la Chiocciola evidenzia che "la bandiera è appoggiata al bordo del palco ... non viene agitata né brandita per modificare la traiettoria del barbero ... la bandiera ... sparisce tra i propri monturati ... quindi lo sporgersi della bandiera non ha assolutamente influito sul cambio di direzione del cavallo della Tartuca";
- 3) la Chiocciola, nel citare l'episodio dell'agosto 2012 quando, per comportamento analogo, "la Contrada del Nicchio ... non ebbe alcuna sanzione", chiede che "sussistano le condizioni perché ... non venga inflitta alcuna sanzione o ... venga inflitta una sanzione inferiore";
- 4) la Chiocciola, "dalla lettura dei provvedimenti dell'AD" apprende che la "Tartuca non si è ... preoccupata di difendersi ... ma, secondo il suo ben conosciuto e collaudato modo di fare, ha pensato bene di attaccare la Contrada della Chiocciola";
- 5) la Chiocciola propone una riflessione secondo cui "un asciugamano agitato in mezzo alla pista al passaggio dei cavalli scossi" rappresenta "un elemento di rischio per la regolarità del Palio maggiore di quello rappresentato da una bandiera che, non spiegata ma arrotolata ... viene sporta dal palco delle comparse senza essere agitata o brandita";
- 6) la Chiocciola, nel concludere, chiede di "riflettere sulla sanzione ... a carico del ... monturato ... e, di contro, sulla sanzione proposta al barbaresco della Tartuca ... L'AD ha espressamente escluso che il gesto del monturato ... abbia inciso sulla corsa del cavallo della Tartuca, mentre nulla si dice quanto al gesto del barbaresco";

Precisato che:

a) l'esame sanzionatorio effettuato dall'AD risulta coerente con la documentazione in suo possesso e di quella venuta a questo organo amministrativo; la proposta avanzata merita di essere accolta sia al punto a) che al punto b) dell'ordinanza citata in calce, in quanto:

i) si tratta di una proposta di sanzione che tiene nella dovuta considerazione tutte le fasi dell'episodio oggetto del presente procedimento disciplinare;

ii) l'AD ha saputo valutare l'esatta sanzione da proporre, in quanto ha ritenuto non possibile una inferiore in considerazione della pericolosità che il gesto avrebbe potuto assumere nella "celebrazione del Palio"; né una superiore, poiché il gesto non ha influito sulla corsa dei due barberi scossi, né ha creato alcun ostacolo allo svolgersi della corsa;

iii) non esistono elementi difensivi, nella memoria della Chiocciola, che possano fornire aperture a questo organo amministrativo al fine di valutare in modo diverso l'episodio in esame;

b) in merito alle osservazioni avanzate dalla Chiocciola appare opportuno rilevare che:

i) non può questo organo amministrativo accondiscendere il tentativo di minimizzare come una semplice "emotività del momento" un atteggiamento grave e che avrebbe potuto costituire nocimento alla celebrazione della Festa; la sanzione proposta nei confronti del monturato della Chiocciola calza alla perfezione con il potenziale rischio messo in atto senza alcuna attenuante;

ii) le considerazioni fornite dal punto 2) della memoria della Chiocciola appaiono condivisibili, ma, al tempo stesso, è opportuno rilevare che se la dinamica dell'episodio fosse stata diversa da quella descritta, anche la proposta sanzionatoria avanzata dall'AD avrebbe riservato una diversa connotazione;

iii) la richiesta avanzata dalla Chiocciola, nel punto 3) della sua memoria, non è meritevole di attenzione perché:

iii/1) già nell'analisi dell'AD esistono motivazioni per cui sia stata proposta la sanzione prevista dal punto b) dell'art. 97;

iii/2) il richiamo a precedenti episodi, per di più nemmeno sanzionati con atti amministrativi, non costituisce motivo di analisi, in considerazione della giurisprudenza già tratteggiata nella delibera di questo organo amministrativo (cfr., per tutte, n. 440 del 29 novembre 2018); opportuno, a tal riguardo, segnalare che, se in passato per fatti analoghi non si è addivenuto a sanzioni disciplinari, è pretestuoso pensare che si possa proseguire su una linea che ha provocato sempre, e comunque, critiche all'operato sanzionatorio amministrativo;

iv) il punto 4) della memoria della Chiocciola necessita di richiamare il co. 3 dell'art. 92, là dove si evidenzia che "tutti gli atti e/o documentazioni acquisiti nei cinque giorni successivi al Palio" fanno parte integrale della relazione dei Deputati della Festa; ciascuna Contrada è, di conseguenza, legittimata a proporre memorie difensive o accusatorie nel pieno rispetto dei vincoli regolamentari;

v) la riflessione, contenuta nel punto 5) della memoria della Chiocciola, è stata oggetto di attenzione da parte dell'AD sia nei confronti del presente provvedimento disciplinare, che nell'ordinanza n. 151 del 14 dicembre 2018; per cui le considerazioni riflessive avanzate dalla Chiocciola, mancando di ulteriori approfondimenti, non possono essere analizzate;

vi) l'ulteriore riflessione, contenuta nel punto 6) della memoria della Chiocciola, non può trovare consenziente questo organo amministrativo, per quanto già esposto in precedenza al punto i); il paragone con la sanzione ricevuta dal barbaresco della Contrada della Tartuca non è pertinente al caso in esame, trattandosi di valutazioni diverse nel piano applicativo.

Concludendo:

-- visti gli artt. 97 e 98 del Regolamento per il Palio;

- acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 primo comma del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma del d.lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime espressa a scrutinio segreto;

DELIBERA

1. di far propria la proposta formulata dall'Assessore Delegato, di cui in premessa ed a cui si rimanda con valore integrante e sostanziale;
2. di sanzionare con **una (1) deplorazione** la Contrada della Chiocciola, ai sensi dell'art. 97 punto b) per il comportamento tenuto da un proprio monturato in occasione del terzo giro davanti al Palco delle Comparsa, in base all'art. 101 co. 2 e dell'art. 9 co. 4;
3. di **vietare** alla Contrada della Chiocciola di far ricoprire incarichi soggetti ad approvazione (art. 17 del Regolamento per il Palio) per dieci (10) anni al Rappresentante del Popolo della Contrada stessa, P.P., per aver sporto oltre la balaustra dal Palco delle Comparsa la bandiera della propria Contrada;
4. di notificare la presente deliberazione alla Contrada della Chiocciola ai sensi dell'art. 98 co. 5 del Regolamento per il Palio;
5. di adempiere a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 98;
6. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente eseguibile.

Fatto verbale e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pinzuti



IL SINDACO
Avv. Luigi De Mossi

